

COMUNE

~~14618~~  
A.F. 2788

COPIA

ORIGINALE

Alfo P...  
P. P.

A25

150

CRC  
Z

14617

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

Con contestuale richiesta di provvedimento cautelare

Per la prof.ssa **Condorelli Maria Consolazione** nata a Paternò (CT) 11.06.1971 e residente in Santa Maria di Licodia (CT), via A. Moro n.79, C.F. CNDMCN71H51G371L, elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n.12 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095443677) che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito Territoriale di Padova in persona del legale rapp.te p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito Territoriale di Verona in persona del legale rapp.te p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Lecco in persona del legale rapp.te p.t.

**E NEI CONFRONTI**

di Ippolito Giovanna ed Arini Melchiorre Bruno, controinteressati

**PREMESSE**

La ricorrente, docente precaria già inserita per il biennio 2007/2009 nelle graduatorie ad esaurimento di scuola primaria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il personale docente per la classe di concorso A048 (Matematica applicata), entro i termini prescritti

**PROCURA**

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire, ivi compresa la fase esecutiva, l'avv. Dino Caudullo presso il cui studio sito in Catania, Corso delle Province n.12 eleggo domicilio

*Paolo M. Condorelli*

*SONA LA PIRRA*

*[Signature]*

COMUNE DI CATANIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
25 GIU. 2014  
PROT. N. 206944

allo scopo, ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle citate graduatorie, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.42 dell'8.04.2009, chiedendo, oltre all'aggiornamento del punteggio già posseduto in graduatoria, anche l'inserimento in ulteriori tre province (Padova, Verona e Lecco), oltre quella principale (Catania).

Il bando di concorso, all'art.1 comma 11, consentiva ai candidati di scegliere ulteriori tre sedi provinciali, ove collocarsi "in coda" ai docenti, già iscritti in graduatoria nel precedente biennio, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali acquisiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo alla riserva dei posti.

Il bando di concorso inoltre, contrariamente alle disposizioni precedentemente contenute nel D.D.G. 16.03.2007, che aveva disposto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009, non prevedeva più la possibilità di trasferire per il docente il proprio inserimento nella graduatoria principale da una provincia ad un'altra.

A fronte della palese illegittimità delle predette disposizioni regolamentari, alcuni docenti, tra cui l'odierna ricorrente, ha proposto ricorso al Tar Lazio iscritto al n. 3930/2009 R.G. avverso il D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevedeva l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo fondati i motivi di ricorso, con ordinanze n. 2575/09 e n.4609/09 ha concesso la misura

cautelare richiesta, disponendo la sospensione del bando in parte qua ed ordinando all'Amministrazione di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti.

A fronte della resistenza in un primo momento opposta dal Ministero all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, che presupponeva l'inserimento "a pettine" cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante dei ricorrenti nelle graduatorie delle tre province aggiuntive, nelle more, il Parlamento nella legge 24 novembre 2009 n.167 di conversione del decreto legge 25.09.09 n.134, ha inserito all'art.1 il comma 4 ter, con il quale ha precisato che *"La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al*

*trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria."*

A fronte di siffatta disposizione legislativa, sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato, hanno però ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da tutti i ricorrenti, inviando gli atti (rispettivamente con ordinanza n.230/2010 e con ordinanza n.106/2010) alla Corte Costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale della norma.

In particolare, nell'ordinanza collegiale n.230 del 5 febbraio 2010, il Tar Lazio ha evidenziato alcuni profili di incostituzionalità della norma, in quanto il legislatore avrebbe utilizzato lo strumento dell'interpretazione autentica per incidere su concrete fattispecie ancora sub iudice, così venendo meno al "rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" con l'intento di superare l'interpretazione giudiziale.

La norma, in particolare, risultava in contrasto con la Costituzione per violazione: del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali; del diritto di difesa del ricorrenti; del principio di accesso ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza"; del principio di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e del principio del giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale.

La Corte costituzionale con sentenza n.41/2011, ritenendo fondati i dubbi sollevati dal giudice amministrativo, ha quindi dichiarato la illegittimità

*corte, nell'eliminare dal mondo giuridico la disposizione illegittima, di natura innovativa e comunque non conforme ai principi che ordinano la materia, ha ribadito la validità, sulla base delle norme in vigore, del principio dell'inserimento a pettine per i docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia".*

Successivamente all'intervento delle pronunce con cui il Tar Lazio ha declinato la giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, l'odierna concludente ha diffidato l'Ufficio Scolastico di Padova a prendere atto della pronuncia della Corte Costituzionale, che dichiarava sostanzialmente illegittime le graduatorie formulate con l'inserimento in coda dei docenti provenienti da altre province, ed ha richiesto notizie in ordine ai docenti eventualmente assunti a tempo indeterminato dalla graduatoria per la classe A048 per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

In riscontro alla predetta richiesta, l'Ufficio provinciale di Padova con nota del 18.03.2013 prot.1827, ha comunicato che, relativamente al biennio 2009/2011, era stato accantonato un posto ad altro docente (Arini Melchiorre) collocato "a pettine" con punti 112 (punteggio quindi inferiore rispetto a quello della ricorrente, che vantava ben 157 punti) in esecuzione di ordinanza cautelare ed in attesa di definizione del relativo giudizio.

Successivamente, con sentenza n.728/2012 depositata il 24.01.2012, il Tar Lazio ha definito il giudizio, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione.

La ricorrente propone pertanto il presente ricorso innanzi al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, riportando i medesimi motivi di diritto del ricorso proposto innanzi al Tar avverso il D.M. 42/2009, rivendicando il diritto ad essere inserita "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Padova, Verona e Lecco, nonché il diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato in quanto in possesso di maggior punteggio rispetto al docente nel cui confronti è stato accantonato il posto dall'Ufficio provinciale di Padova.

**"VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 124/99, DELL'ART 1 COMMA 605 DELLA L.296/06 E DEGLI ARTT. 3, 51, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' INTERNA, MANIFESTA ILLOGICITA' E PALESE INQUITA'.**

*Il decreto de quo, anzitutto, viola palesemente gli artt. 1e 2 della L. 124/99, che hanno introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (per titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto; senza alcuna previsione di code o sub-gvaduatorie di alcun tipo. Per un'approfondita disamina di tale regolamentazione si può confrontare, ex multis, la sentenza del TAR Lazio, Sez.111 bis, n.2199 del 2001, ove è, tra l'altro, ribadito che: "Il docente al quale è riconosciuto un maggiore punteggio scala la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo. La stessa cosa accade per i nuovi iscritti, i quali devono trovare inserimento nella graduatoria in ragione del punteggio vantato.. . L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli.. . Peraltro il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto una articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94".*

*Né, a fondamento della scelta ministeriale dell'inserimento in coda dei nuovi graduati, potrebbe essere invocata l'intervenuta trasformazione, ad opera dell'art. 1 comma 605 della L. 296/06, delle graduatorie del personale docente in graduatorie "ad esaurimento". Difatti, la natura ad esaurimento delle graduatorie in questione avrebbe potuto, semmai, far sorgere il dubbio circa la possibilità dell'inserimento dei docenti in nuove province, ma, una volta risolto positivamente tale dubbio da parte del Ministero medesimo, il consentito inserimento in ulteriori tre province non può che avvenire a pettine (ossia a pieno titolo). Ad ogni buon conto, si ricorda che codesto illustre Collegio, con la citata sentenza 10809/08, aveva già lucidamente osservato che: "La legge finanziaria per il 2007, con*

*l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante".*

*Ma, ancor prima della normativa primaria che regola le graduatorie del personale docente, la collocazione in coda, ideata dal Ministero, viola fondamentali principi di rango costituzionale.*

*In particolare, l'art. 3 della Cost. sancisce il principio di eguaglianza, "principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate." (Corte Costituzionale, n. 25/1966).*

*Orbene, in ipotesi di applicazione dell'impugnato provvedimento, il suddetto principio di eguaglianza resterebbe lettera morta, atteso che i docenti che, per qualsivoglia esigenza (di natura occupazionale o familiare), decidano di approfittare della concessa possibilità di inserimento in ulteriori province, si troverebbero superati da colleghi che, tuttavia, sono titolari di minor punteggio e, quindi, di minore qualificazione professionale. Ciò in ulteriore violazione dell'art. 51 comma 1 della Cost., il quale sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici dei più meritevoli, e dell'art. 97 Cost., che impone che l'attività della p.a. sia improntata a criteri di imparzialità e buon andamento.*

*Sotto tale profilo va, anzi, sottolineato come docenti con numerosi anni di esperienza alle spalle e infiniti titoli di specializzazione e perfezionamento onerosamente conseguiti (proprio al fine di scalare le graduatorie), si vedrebbero illegittimamente sopravanzati persino dai colleghi neo-abilitati; ciò in quanto il D.M. in questione, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, prevede espressamente l'inclusione "a pettine" (e non in coda) dei docenti che si inseriscono per la prima volta in graduatoria (si confronti, in particolare, la disciplina dettata dall'art. 4 del D.M.)."*

Alla luce delle numerose decisioni, sia in sede cautelare che di merito, del Giudice amministrativo, sia della pronuncia della Corte costituzionale, appare evidente l'illegittimità del meccanismo del collocamento in coda nelle tre province aggiuntive previsto dal D.M. 42/09.

\*\*\*

Dopo aver appreso dall'Ufficio scolastico di Padova che, relativamente al biennio 2009/2011, era stato accantonato ai fini delle immissioni in ruolo un

posto ad altro docente (Arini Melchiorre collocato nelle graduatorie di coda di Padova al posto n.9 con punti 112, a fronte dei 157 punti vantati dall'odierna ricorrente collocata al posto n.2) inserito "a pettine" in esecuzione di ordinanza cautelare ed in attesa di definizione del relativo giudizio.

Non avendo avuto ulteriori notizie circa la sede giudiziaria ordinaria ove fosse pendente il relativo procedimento attivato dal prof. Arini (atteso che il Tar Lazio ha declinato la giurisdizione del G.A. in materia), avendo peraltro richiesto specifiche notizie allo stesso Ufficio Provinciale di Padova con note del 23.07.2013 e con istanza del 6.09.2013 inviata a mezzo Pec dallo scrivente procuratore senza ricevere alcun riscontro, solo casualmente si è appreso che il procedimento in questione era pendente innanzi al Tribunale di Trapani.

Vantando la prof.ssa Condorelli un maggior punteggio nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Padova per il biennio 2009/2011 rispetto al prof. Arini, la stessa ha contestato la domanda da questi proposta innanzi al Giudice del Lavoro di Trapani per la declaratoria del proprio diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato sul posto accantonato.

In particolare, nelle graduatorie di coda di cui trattasi, **la prof.ssa Condorelli risultava collocata al posto n.2 con punti 157,00 (dietro la prof.ssa Ippolito Giovanna con punti 187,00 di cui infra si dirà) mentre il prof. Arini risultava collocato addirittura al posto n.9 con punti 112.**

La circostanza che, per mera casualità, il prof. Arini sia riuscito per tempo (ottenendo l'esecuzione della misura cautelare concessa dal Tar Lazio prima che intervenisse la legge 24 novembre 2009 n.167 di



determinato (incarichi annuali) ed indeterminato (immissioni in ruolo) effettuate dagli uffici periferici del MIUR negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Difatti, essendo stati convocati per il conferimento degli incarichi di ruolo e per le supplenze annuali in via prioritaria i docenti inseriti nella graduatoria "di prima fascia", a prescindere se questi vantassero un punteggio inferiore rispetto a coloro i quali, come l'odierna concludente, si ritrovavano collocati illegittimamente nelle graduatorie di coda, dette operazioni sono anch'esse frutto dell'applicazione della clausola del bando più volte ritenuta illegittima dalla Giustizia amministrativa in quanto introduttiva di un meccanismo discriminatorio, così come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale.

A fronte di ciò, non può quindi superarsi il principio del merito che regola le graduatorie finalizzate all'accesso all'insegnamento, in quanto, laddove si consentisse un sovvertimento dell'ordine per merito, si violerebbe il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost..

La circostanza infatti che il prof. Arini abbia, per mero caso (essendosi verificata all'epoca una vera e propria corsa contro il tempo per ottenere l'inserimento a pettine prima che fosse emanata la disposizione legislativa poi dichiarata incostituzionale), ottenuto l'inserimento a pettine con riserva e l'accantonamento del posto, non può di certo sovvertire l'ordine del merito regolato dal punteggio vantato dai candidati in graduatoria, pena la violazione del principio di cui all'art.97 Cost..

**In caso contrario infatti, si finirebbe per consentire l'accesso al pubblico impiego ad un candidato meno meritevole in violazione del principio di buon andamento della P.A..**

In nessuna delle disposizioni normative che regolamentano la materia (fatta eccezione del tentativo di cui alla legge 167/2009 poi dichiarato incostituzionale), è infatti prevista la collocazione in coda di alcuni dipendenti rispetto ad altri bensì, il principio che emerge in maniera assolutamente evidente, è che il personale va inserito in rigoroso ordine di punteggio, in perfetta coerenza con il principio meritocratico sotteso al sistema di reclutamento basato su graduatorie.

Invero, la legge 3 maggio 1999 n. 124, che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema di reclutamento del personale docente tramite graduatorie provinciali, applica fedelmente anche nei confronti del personale scolastico l'art. 97 della Costituzione ed il principio dallo stesso enunciato, ovvero che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (ovvero un sistema di selezione in base al merito).

Secondo la ricognizione del sistema di reclutamento introdotto dalla legge 124/99, elaborata da una nota pronuncia giurisprudenziale (Tar Lazio, Roma, sent. 3.04.2001 n.2799), basato sulla doppia via del concorso ordinario e delle graduatorie provinciali, in sede di prima applicazione si è avuta la confluenza degli idonei non vincitori del concorso ordinario nelle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali l'Amministrazione attinge per coprire, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria, l'altra metà dei posti messi a concorso suddivisi per anno.

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione, ovvero di essere fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria dei posti con

il personale di ruolo o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

In questo modo il personale confluito nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), se non assunto nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della graduatoria, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

L'aggiornamento riguarda la posizione di coloro che sono già compresi nella graduatoria, i quali hanno interesse a fare valere i titoli precedentemente non valutati ovvero i nuovi titoli nel frattempo conseguiti per migliorare la loro posizione

E' evidente che l'aggiornamento della posizione dell'aspirante già incluso in graduatoria, per effetto della nuova valutazione dei titoli a domanda dell'interessato, va inevitabilmente a sconvolgere la posizione degli altri iscritti, i quali in ipotesi non hanno titoli da fare valere per conseguire un avanzamento. Il docente al quale è riconosciuto un maggiore punteggio, scala quindi la graduatoria, sopravanzando chi rimane fermo.

La medesima cosa accade per i nuovi iscritti, i quali devono trovare inserimento nella graduatoria in ragione del punteggio vantato.

La graduatoria è poi permanente (oggi ad esaurimento) in quanto subisce periodicamente aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

In effetti non si tratta di una successione di graduatorie, ma della modificazione periodica di una medesima graduatoria, che dura nel tempo fino all'ipotetico suo completo esaurimento.

Il personale inserito nelle graduatorie ha, quindi, la possibilità di acquisire professionalità per effetto delle supplenze prestate, nella attesa di trovare collocazione nel contingente da assumere in ruolo; ciò dimostra che anche le assunzioni in ruolo effettuate attingendo dalle graduatorie provinciali avvengono sempre attraverso una procedura selettiva basata sul merito.

In questo meccanismo, la posizione degli iscritti nella graduatoria è quindi mobile, destinata in ogni caso a cedere dinnanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato.

Quindi, anche nel sistema di reclutamento del personale docente delle scuole statali, il legislatore ha voluto introdurre, in rispetto all'art.97 Cost., il principio di pieno merito.

Originariamente inoltre, le graduatorie permanenti erano costituite in quattro fasce, poi ridotte a tre in seguito all'intervento del legislatore, e sul punto si era pronunciata la Corte Costituzionale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La legge n. 124 del 1999, nel modificare gli artt. 399 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per soli titoli venissero trasformate in graduatorie permanenti, dalle quali attingere il cinquanta per cento degli insegnanti da nominare in ruolo, rimanendo il restante cinquanta per cento da coprire con concorsi per titoli ed esami. Nell'individuare, all'art. 2, commi 1, 2 e 3, i docenti aventi diritto all'inserimento in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti, la legge n. 124 del 1999 rimandava ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle relative modalità applicative; in esecuzione di tale previsione, sono stati quindi emanati nel 2000 i due decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000. Questi ultimi, articolando le graduatorie permanenti dei docenti in quattro fasce, hanno tenuto distinta la posizione degli insegnanti che, oltre ad avere l'abilitazione, potevano anche vantare un periodo di precariato presso scuole statali di 360 giorni nell'ultimo triennio, rispetto a quella dei docenti che non avevano tale anzianità di insegnamento presso le scuole statali. A seguito dell'annullamento - operato da alcune sentenze del giudice amministrativo (TAR Lazio, sezione III-bis, sentenze n. 2838 e n. 3411 del 2001) - dei suddetti decreti, nella parte in cui prevedevano la suddivisione delle graduatorie in quattro fasce, è poi intervenuta la norma impugnata principali tappe normative che hanno condotto alla situazione attuale, a partire dalla legge n. 124 del 1999. Questa, nel modificare gli artt. 399 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per soli titoli venissero trasformate in graduatorie permanenti, dalle quali attingere il cinquanta per cento degli insegnanti da nominare in ruolo, rimanendo il restante cinquanta per cento da coprire con

Invero, con l'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, era stato disposto che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia delle graduatorie permanenti confluissero in un unico scaglione (l'attuale terza fascia).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 dell'11.06.2004, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla citata disposizione legislativa, che aboliva la quarta fascia unificandola con la terza, anche alla luce dei predetti principi (e principalmente a quello del merito) sottesi al meccanismo di reclutamento tramite graduatorie.

**Il predetti principi, ai quali si è ispirata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n.44/2011, non possono quindi essere sovvertiti per il solo fatto di aver "tentato di battere sul tempo" altri candidati con maggior punteggio in graduatoria.**

In nessun caso infatti potrebbe consentirsi, pena la violazione dell'art.97 Cost., l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un soggetto non avente diritto in quanto vanta un punteggio inferiore rispetto ad altri.

**Nel caso a mano quindi, sebbene abbia ottenuto l'inserimento "a pettine" giusta ordinanza cautelare del Tar, con il conseguente accantonamento del posto per l'immissione in ruolo, manca un presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato del**

---

concorsi per titoli ed esami. Nell'individuare, all'art. 2, commi 1, 2 e 3, i docenti aventi diritto all'inserimento in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti, la legge n. 124 del 1999 rimandava ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle relative modalità applicative; in esecuzione di tale previsione, sono stati quindi emanati nel 2000 i due decreti ministeriali già menzionati. Questi ultimi, come si è detto, articolando le graduatorie permanenti dei docenti in quattro fasce, hanno tenuto distinta la posizione degli insegnanti che, oltre ad avere l'abilitazione, potevano anche vantare un periodo di precariato presso scuole statali di 360 giorni nell'ultimo triennio, rispetto a quella dei docenti che non avevano tale anzianità di insegnamento presso le scuole statali. A seguito dell'annullamento - operato da alcune sentenze del giudice amministrativo (TAR Lazio, sezione III-bis, sentenze n. 2838 e n. 3411 del 2001) - dei suddetti decreti, nella parte in cui prevedevano la suddivisione delle graduatorie in quattro fasce, è poi intervenuta la norma di cui all'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, che ha unificato la terza e quarta fascia.

prof. Arini, atteso che questi non è l'avente diritto al posto che rivendica, in quanto vi sono altri candidati con maggior punteggio.

In particolare, come sopra evidenziato, la prof.ssa Condorelli vantava nelle graduatorie relative al biennio 2009/2011 ben 157 punti ed era collocata al 2° posto nelle graduatorie di coda.

La docente collocata al primo posto con punti 187, tale Ippolito Giovanna, risulta infatti essere già stata immessa in ruolo su posto di sostegno in Provincia di Salerno, pertanto l'unica avente diritto al posto accantonato in favore del prof. Arini è l'odierna ricorrente in quanto vanta maggior punteggio in graduatoria.

Proprio in ragione di ciò, la prof.ssa Condorelli si è costituita intervenendo ad opponendum nel procedimento (n.202/2012 R.G. G.d.L. dott.ssa S. Berruti) proposto dal prof. Arini innanzi al Tribunale di Trapani, e propone il presente ricorso innanzi al Tribunale di Catania per la declaratoria del proprio diritto all'inserimento "a pettine" e la conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la provincia di Padova.

Emerge per tabulas, infatti, il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato per il posto accantonato in favore di altro docente che vanta però minor punteggio in graduatoria.

#### **RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero la prof.ssa Condorelli è ancora una docente precaria senza alcuna certezza sulle possibilità di raggiungere finalmente, dopo anni di precariato, la stabilità lavorativa tanto agognata.

Come sopra evidenziato, sebbene vantasse un punteggio di gran lunga superiore sia rispetto a tutti i docenti collocati nella graduatoria ad esaurimento non di coda, sia rispetto a tutti gli altri docenti collocati nella graduatoria di coda – fatta eccezione per la prof.ssa Ippolito che è già stata immessa in ruolo.

Cionondimeno, per mero caso, il prof. Arini ha potuto ottenere l'esecuzione coattiva dell'ordinanza cautelare emessa dal Tar Lazio prima che intervenisse il Legislatore con la legge 167/2009 poi dichiarata incostituzionale, con la conseguenza che l'Ufficio provinciale di Padova ha disposto l'accantonamento del posto per l'immissione in ruolo.

Come altresì evidenziato, allo stato è ancora pendente il giudizio n.202/2012 R.G. avviato dal prof. Arini innanzi al Tribunale di Trapani per la declaratoria del suo diritto all'inserimento a pettine e per la conseguente immissione in ruolo, e l'udienza di discussione e decisione è fissata per il prossimo 25.02.2014 innanzi al G.d.L. dott.ssa S. Berruti.

Al fine di evitare un possibile contrasto di pronunce tra diversi Tribunali in ordine al medesimo posto, e per rispettare il sacrosanto principio del merito che sorregge l'impianto delle graduatorie ad esaurimento in ossequio all'art.97 Cost., si impone la concessione di una misura cautelare che, ordinando all'Ufficio provinciale di Padova dell'USR Veneto l'inserimento "a pettine" della ricorrente con effetto retroattivo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 ristabilisca il corretto ordine di graduatoria in base al punteggio vantato dai candidati.

Conseguenza dell'inserimento "a pettine" della ricorrente non può inoltre non essere l'immissione in ruolo della stessa sul posto già accantonato in

favore di altro docente (il prof. Arini) con minor punteggio, stante che la prof.ssa Condorelli (a fronte dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato della prof.ssa Ippolito in altra provincia) è l'unico docente avente diritto – in base al punteggio vantato in graduatoria e quindi in ossequio al principio di cui all'art.97 Cost. - al posto accantonato presso l'Ambito provinciale di Padova.

Tutto ciò premesso, si

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Giudice del lavoro adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, dichiarare ex art.700 c.p.c.

- 1) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito;
- 2) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso A048 (Matematica applicata) relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 costituite dal Miur e per esso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambiti Territoriali di Padova e di Verona e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Lecco;
- 3) il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pettine" a pieno titolo, cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante (punti



157), nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 presso gli Ambiti Territoriali di Padova, Verona e Lecco;

4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A048 nella provincia di Padova, con decorrenza dall'a.s.2011/2012 o l'altra decorrenza che verrà ritenuta di Giustizia, con la conseguenziale costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali.

\*\*\* \*\*

Nel merito, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare:

- 1) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del D.M. n.42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art.1 comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori tre province rispetto a quella in cui è già inserito;
- 2) l'illegittimità ed inefficacia, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso A048 (Matematica applicata) relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 costituite dal Miur e per esso dall'Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto – Ambiti Territoriali di Padova e di Verona e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Lecco;

3) il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pettine" a pieno titolo, cioè nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante (punti 157), nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 presso gli Ambiti Territoriali di Padova, Verona e Lecco;

4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A048 nella provincia di Padova, con decorrenza dall'1.09.2011 o l'altra decorrenza che verrà ritenuta di Giustizia, con la conseguenziale costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ed il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo intercorrente tra il giorno in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere immessa in ruolo ed il giorno di effettiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.


Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la

ricorrente ha un reddito familiare annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €31.884,48, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si producono i seguenti documenti: copia domanda di aggiornamento graduatorie biennio 2009/2011; copia provvedimenti relativi al giudizio Tar Lazio n.3930/2009 r.g.; reclamo del 15.07.2009; richiesta di inserimento a pettine del 12.08.2011; atto di diffida; estratto graduatorie ad esaurimento classe di concorso A048 di Padova; elenco docenti inseriti a pettine in provincia di Padova; istanza di accesso del 28.02.2013; nota USR Veneto-A.T. di Padova del 18.03.2013 prot.1827; istanze di accesso del 23.07.2013 e del 6.09.2013; atto di costituzione/intervento ad opponendum proposto nel giudizio n.202/2013 r.g. innanzi al Tribunale di Trapani; estratto ricorso n.202/2012 r.g. pendente innanzi al Tribunale di Trapani.

Catania, 14.09.2013

avv. Dino Caudullo





TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott.ssa Claudia Cottini, in funzione di giudice del lavoro,  
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa che precede;

FISSA,

innanzi a sé, l'udienza del 13/12/2013, ore 10,00, per la trattazione della domanda cautelare;

dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del  
ricorrente alla controparte entro il 6 novembre 2013.

Si invita parte resistente a costituirsi in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'udienza  
sopra fissata.

Catania, 9 ottobre 2013

IL GIUDICE

dott.ssa Claudia Cottini

Depositato in Cancelleria

oggi 12 OTT. 2013

IL CANCELLIERE B3

Filippo Anastasi

14 OTT. 2013

P  
Scolast  
tempor  
Stato di  
via Vec  
C  
F  
present  
fatto ec  
I  
I  
atteso  
termin  
di affe  
per p  
l'accog  
possib  
lavora  
senza  
non i

A.F 2788



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il giudice dott.ssa Claudia Cottini, in funzione di giudice del lavoro,  
letto il ricorso che precede;  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza di discussione per il giorno 18/2/2015 ore 9,00 e ss., innanzi a sé;  
dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura della parte  
ricorrente alla controparte entro dieci giorni dalla data del presente decreto, avvertendo  
il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come  
sopra fissata.

Catania, 9 ottobre 2013

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

dott.ssa Claudia Cottini

Depositato in Cancelleria

oggi 11 2 OTT. 2013

**IL CANCELLIERE B3**

*Filippo Anastasi*

14 OTT. 2013

## TRIBUNALE DI CATANIA

## SEZIONE CIVILE LAVORO

## VERBALE DI UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE (art. 180 c.p.c.)

All'udienza del 13/12/2013 alle ore 10:00 dinanzi

al Giudice Istruttore designato Dott. **E. COFFINI**

IL CANCELLIERE B3

assistito dal sottoscritto **Filippo Anastasi**

chiamata la causa iscritta al n. 7066/2013 R. G. A. C.

TRA

**Condorelli Maria Condorelli**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca -  
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Aut. Sc.  
 Teresina Lecco

È presente per parte convenuta, in persona  
 dell'Avv. **Dino Quodillo**, l'Avv. **Paolo Felici**.  
 Lo quale insiste nell'accoglimento della  
 domanda condanna, evidenziando che il  
 contraddittorio è stato posto e avviato  
 motifs del ricorso all'effettiva centralizzazione,  
 e che il prelievo mensile da 15 € è il  
 pericolo in corso, con esse evolutivo  
 in ricorso, per la concessione del richiesto

manifestamento di ripudio.

È presente per parte resistente il dott. Marchese alle vesti di funzionario delegato il quale, chiede Termine per la posizione sentenzia favorevole della Corte di Appello di Torino, delle quale è stato comunicato il solo dispositivo.

Parte resistente revivise le circostanze relative alla autonomia dell'azione cautelare esperta al f. O. che deve essere portata in punto, al deposito. È altresì presente l'avv. Barbarino Montanari più della pratica forense. Il ~~giudice~~ si occupa alla richiesta di note.

Il Q. visita a richiesta che precede tutti gli udienze dal 18/03/2014 con Termine per note fino a soprano punto.

Se del ~~giudice~~

Il giudice ~~con~~


All'udienza del 12/3/2014 è presente per lo


ricorrente l'avv. Lino Candiello il quale eccepisce l'irritualità della costituzione in giudizio del MINOR o mezzo del funzionario dott. Nordese, considerato

che l'avvocatura dello Stato ha avuto più avanti precedentemente lo stesso dall'Amministrazione. Si contesta altresì, per i medesimi motivi, l'irritualità delle note difensive prodotte in data 26/2/14 e si chiede che vengano espunte dal fascicolo d'ufficio. %

La luce di quanto sopra rilevato ed *excepto*,  
 l'av. Caudullo diede pertanto concessione un  
 per rinvio con concessione di termine per note  
 difensive, anche per illustrare lo stato del  
 giudizio pendente innanzi al Tribunale di Trapani.  
 E' altresì presente per il Ministero resistente il  
 Procuratore dello Stato Mario De Momo il quale insiste  
 nelle difese articolate in memoria; considerata l'ev-  
 venuta costituzione da parte dell' Ufficio Substanziale  
 Provinciale chiedi breve rinvio al fine di conferire  
 con l'Amministrazione. E' presente ai fini della  
 pratica forense la D.ssa Vincenza Moschetti.

Sono altresì presenti ai fini della pratica  
 forense i dott. Gi. Alfio Maria Cugentini e  
 Marike Bellarmino. Il C.C. presso il  
 Tribunale di Trapani il 24-2014 alle ore 10.00  
 in camera di consiglio.

Il C.C.  


Il C.C.  


E' presente all' udienza del 24-2014 per parte resistente  
 l'Avvocato dello Stato Laura Raineri la quale insiste  
 nelle difese articolate in Memoria. E' altresì presente  
 per la resistente l'av. Dino Caudullo il quale insiste  
 in quanto rilevato ed *excepto* nelle note difensive.



Lezzi l'av. Caudullo chiede Termini per poter produrre in giudizio la produzione integrale della classe di concorso 4048 Provincia di Padova su supporto informatico. Il G.C. può o no venire richiesto da parte rinvii all'1 del 16/4/2014

Il C.C.  
No

Il G.C.

Succesivamente all'istanza del 16/04/2014 e' presente per la risposta l'av. Dino Caudullo il quale produce produzione ed esamini per la classe 4048 per la Provincia di Padova, mandando su supporto informatico produzioni integrali relative alle tre province di Lecco, Verona e Padova ed insiste in quanto richiesto ed accettato nelle note difensive difensore.

E' altresì presente ai f. della pratica forense la s.lla. Maria Bollerino. E' altresì presente, per il MIUR, il procuratore dello Stato Elina Secci il quale insiste in tutto quanto chiesto ex contrario, defetto ed accettato ed in particolare fa presente che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato si e' costituita solo per l'Ambito Territoriale di Lecco, quale unica amministrazione che ad averne espressamente richiesto il patrocinio. Le altre Amministrazioni, inferno state temporaneamente "delegate" a costituirsi da sole, così come rappresentato nell'allegato che si produce. Sono altresì presenti, f. della pratica forense, i dottori Roberto Intelvino, Emilio Placchi, e Marco Jaci Toppi.

L'av. Caudullo chiede che la domanda cautelare deve intendersi limitata a solo provincia di Padova, relativamente a quale chiede di essere autorizzata

La notifica per pubblici proclami  
relativamente ai docenti inseriti nelle  
produttorie "non di costo".

Il C. C. n. 1/80 di cui al comma 1° del capoverso

Il C. C.

AD

Il C. C.

Hy

Il Giudice, rientrato dalla carriera di consiglio,  
vissuta ordinaria

Il C. C.


VB

Il C. C.

Hy

il  
in  
bre  
solo  
ad  
infer  
si  
esist  
Plechi  
e  
e  
e  
e  
Ba

A.F. 2788



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Lidia Greco  
sciogliendo la riserva che precede  
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 9066/2013 R.G.

proposto da

CONDORELLI MARIA CONSOLAZIONE

nei confronti di

MIUR MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL VENETO AMBITO TERRITORIALE DI VERONA E AMBITO  
TERRITORIALE DI PADOVA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
AMBITO TERRITORIALE DI LECCO;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio a  
mezzo pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria  
non di coda limitatamente all'Ambito Territoriale di Padova;  
ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Signor Presidente del  
Tribunale per quanto di competenza

P.Q.M.

rimette gli atti al Signor Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.

Con osservanza.

Si comunichi.

Catania, 18/04/2014

Depositate in Cancelleria

oggi - 18 APR. 2014

IC CANCELLIERIA B3

Filippo Anastasi

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Lidia Greco



# PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

A. 2788

Prot. n. 2068/14 I

Procura Distrettuale della Repubblica Catania SEZIONE CIVILE
29 APR. 2014
PROTOCOLLO _____

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il provvedimento del 18 aprile 2014 del giudice della Sezione Lavoro di questo Tribunale, relativo al procedimento iscritto al n. 9066/13 R.G. promosso da Condorelli Maria Consolazione contro MIUR Ministero Istruzione, Università e Ricerca + 3;

ritenuto che trattasi, nel caso in specie, di materia che appartiene alla cognizione del Tribunale ordinario e non del giudice del lavoro;  
viste le vigenti tabelle;

P.Q.M.

dispone l'assegnazione della presente causa al sig. Presidente della III sezione civile.

Catania, 26 aprile 2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dot. Bruno Di Marco

*Visto, al P.M. per il processo  
Catania, 29/4/14.*

*Il ca. deve provvedere  
alla pubblicazione per pubblica  
proclamazione -  
2-5-14*

IL PUBBLICO MINISTERO  
Dot. ssc. Marisa Scavo



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

**AUTORIZZAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Art. 150 c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa Lidia Greco,  
letta l'istanza proposta all'udienza del 16.04.2014, nell'ambito del procedimento iscritto  
al n. 9066/2013 R.G., nell'interesse di Condorelli Maria Consolazione;  
letto il parere favorevole del P.M., reso in data 2.5.2014,  
ritenuto che la domanda appare meritevole di accoglimento,

P.Q.M.

AUTORIZZA parte ricorrente ad eseguire la notificazione per pubblici proclami del  
ricorso nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.,

DISPONE

- che copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;
- che un estratto dell'atto sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del CSA di Catania [www.csacatania.ct-egov.it/](http://www.csacatania.ct-egov.it/);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, li 30.05.2014

Depositato in Cancelleria

23 MAG. 2014

oggi

- IL CANCELLIERE B3

Filippo Anastasi

IL CANCELLIERE B3

Filippo Anastasi

Il G.L.

dott.ssa Lidia Greco